

Modelli di gestione e obblighi per il datore di lavoro

Sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e attività di sorveglianza umana

Luca Barbieri - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

È imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act).

In ragione degli effetti, affatto trascurabili, che sia sul piano giuridico che gestionale ed organizzativo discendono dalla decisione di un datore di lavoro di avvalersi di un sistema d'intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio, il presente intervento, non potendo abbracciare, per ovvie ragioni, un più ampio ambito d'analisi, mira ad una prima ricognizione di quanto disposto dalla legislazione comunitaria in materia di "sorveglianza umana".

In particolare, e per quanto qui d'interesse, l'**art. 26, parr. 1 e 2 del Regolamento** prevede che l'**utilizzatore (deployer)** di un **sistema di IA ad alto rischio è tenuto a:**

1) adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un impiego del sistema conforme alle istruzioni per l'uso rese dal fornitore del sistema di IA;

2) affidare lo svolgimento dell'attività di "sorveglianza umana" a persone fisiche che dispongano della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie;

3) garantire il sostegno necessario (anche finanziario) alle persone fisiche designate per lo svolgimento di detta attività.

Per lo sviluppo delle argomentazioni di seguito esposte si è tenuto conto della versione del Rego-

lamento diffusa unitamente al comunicato del Consiglio d'Europa dello scorso 21 maggio 2024 e mediante il quale è stato reso noto che, a seguito delle firme apposte dal Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio d'Europa, «l'atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei giorni seguenti ed entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione».

Ferme restando talune eccezioni previste per specifiche disposizioni, il **Regolamento troverà applicazione** una volta che siano **trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore**. (1) Al proposito, si consideri che il Capo I (artt. 1-4) e il Capo II (art. 5), recante norme in materia di **pratiche vietate**, entreranno **in vigore trascorsi sei mesi** dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Si consideri altresì che in data **23 aprile 2024** il Consiglio dei Ministri ha approvato uno **schema di disegno di legge** recante «principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale». (2)

Garantendo la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto che il ricorso a sistemi di IA può produrre sui diritti fondamentali, lo schema di disegno di legge, che si colloca nel solco della legislazione tracciata dal citato Regolamento, mira al contempo a **promuovere** di tale tecnologia un **utilizzo corretto, trasparente e responsabile**. (3)

(1) Art. 113 del Regolamento.

(2) A differenza del Regolamento, che, ad eccezione delle prove in condizioni reali, non si applicherà alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio (art. 2, n. 8), lo schema di disegno di legge in materia d'intelligenza

artificiale estende il proprio ambito di applicazione anche all'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo (artt. 1, comma 1 e 3, comma 1).

(3) «Lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi e migliorare

Approfondimenti

La materia costituirà certamente un ambito cruciale per il **sistema delle relazioni industriali**.

Anche alla luce di quanto disposto con riguardo ai sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati dall'art. 1-*bis* del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, l'ipotesi di piattaforma per il **rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione d'impianti** per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2027 (4) contempla nel novero dei temi oggetto di negoziazione il ricorso all'intelligenza artificiale, portando in luce la necessità di una apposita «regolamentazione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori», realizzata attraverso un impianto normativo che consenta di dar corso al processo di trasformazione digitale «in pieno rispetto e protezione dei diritti dei lavoratori e della contrattazione collettiva»:

- «evitando un utilizzo distorto che determini forme di abusi o violazioni normative e contrattuali»;
- «favorendo la partecipazione alla definizione della *governance* dei dati e del loro utilizzo (...) e degli algoritmi per limitare il loro impatto negativo e condividere i benefici dell'intelligenza artificiale».

Laddove non diversamente precisato, ogni riferimento deve intendersi volto al già richiamato Regolamento recante regole armonizzate in materia d'intelligenza artificiale.

Definizioni

Come accennato, le argomentazioni sviluppate nel presente intervento, e che sono circoscritte alle disposizioni essenziali che disciplinano l'**attività di sorveglianza umana**, presuppongono che

la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea» (art. 5, comma 1, *lett. a*) dello Schema di Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale).

(4) La presentazione della piattaforma è stata peraltro preceduta dall'intervento delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil nel corso della seduta del 7 febbraio 2024 dell'indagine conoscitiva in materia di intelligenza artificiale condotta dalla Commissione X – Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati.

(5) Per «*deployer*» deve intendersi una «persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'atti-

il **datore di lavoro (*deployer*)** (5) ricorra ad un **sistema di IA ad alto rischio**. (6)

Stando a quanto disposto dall'art. 3, n. 1 per «**sistema di IA**» s'intende «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come *generate output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». (7)

Rinviando ad altra occasione l'esame approfondito degli elementi costitutivi di un sistema di IA ad alto rischio di cui all'art. 6 e agli Allegati I e III al Regolamento, è qui sufficiente rilevare come, ad esempio, un sistema di IA è giudicato «**ad alto rischio**» quando è **utilizzato in tema di occupazione e gestione dei lavoratori** per:

- l'**assunzione o la selezione di persone fisiche**, in particolare per **i)** pubblicare annunci di lavoro mirati, **ii)** analizzare o filtrare le candidature e **iii)** valutare i candidati;
- «**adottare decisioni** riguardanti le **condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione** dei rapporti contrattuali di lavoro, per **assegnare compiti** sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per **monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento** delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro». (8)

Obblighi del datore di lavoro-utilizzatore

La decisione del datore di lavoro di adottare un sistema di IA ad alto rischio presuppone un'analisi sia dell'organizzazione dell'impresa che del contesto – socioeconomico e normativo – al quale essa appartiene, anche al fine di un'**opportuna**

attività personale non professionale» (art. 3, n. 4).

(6) Oltre che al datore di lavoro-utilizzatore che sia stabilito in uno Stato dell'Unione europea, il Regolamento sarà applicato anche nei confronti del datore di lavoro-utilizzatore che sia stabilito in uno Stato non comunitario quando l'*output* prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'ambito territoriale dell'Unione europea (art. 2, par. 1, *lett. a*) e *b*)).

(7) Un'identica definizione è proposta dall'art. 2, comma 1, *lett. a*) dello schema di disegno di legge in materia d'intelligenza artificiale.

(8) Art. 6, par. 2 e Allegato III, n. 4). Pur essendo ammesso l'impiego di un sistema di IA ad alto rischio, resteranno in ogni caso ferme le disposizioni dettate dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 in tema di processo decisionale (e di profilazione) automatizzato.

calibratura delle finalità che si intendono perseguire ricorrendo ad un sistema di IA e perché **tra i sistemi di IA immessi sul mercato sia scelto il più confacente.**

Infatti, l'adozione di un **sistema di IA che si riveli inadatto o, anche solo in parte, inefficace** implica, oltre che **l'esposizione al rischio di i)** violazioni pregiudicanti la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali e di **ii)** disfunzioni organizzative che possono inficiare il regolare svolgimento dei processi di produzione, una significativa erosione della produttività del lavoro così come della professionalità dei lavoratori.

Da qui, il rilievo che la scelta di adottare un ben individuato sistema di IA ad alto rischio riveste per le politiche e le strategie imprenditoriali e la conseguente necessità che detta scelta sia assunta alla luce di una valutazione attentamente ponderata e documentata.

Peraltro, le valutazioni espresse su un sistema di IA ad alto rischio e formulate alla luce della **documentazione tecnica** e delle **istruzioni offerte dal fornitore del sistema** stesso (9), potrebbero rappresentare un fermo riferimento per adempiere all'**art. 26, par. 1**, secondo il quale il datore di lavoro che ricorra ad un sistema di IA ad alto rischio è tenuto ad adottare idonee misure tecniche e organizzative, perché sia garantito un impiego del sistema conforme alle istruzioni per l'uso rese dal fornitore. (10)

Il **conforme utilizzo** di un sistema di IA ad alto rischio è assicurato tramite l'**attività di sorveglianza umana**, mirante appunto a **prevenire o ridurre** al minimo i **rischi** per la **salute**, la **sicurezza** o i **diritti fondamentali** anche nell'ipotesi di un uso improprio, ma ragionevolmente prevedibile, del sistema di IA. (11)

(9) Art. 13, par. 3, *lett. d)* e Allegato IV, punto 2), *lett. e)* n. 2). «I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere progettati in modo da consentire ai *deployer* di comprendere il funzionamento del sistema di IA, valutarne la funzionalità e comprenderne i punti di forza e i limiti. I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere accompagnati da informazioni adeguate sotto forma di istruzioni per l'uso. Tali informazioni dovrebbero includere le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema di IA. Tali elementi comprenderebbero informazioni su possibili circostanze note e prevedibili connesse all'uso del sistema di IA ad alto rischio, compresa l'azione del *deployer* suscettibile di influenzare il comportamento e le prestazioni del sistema, nel quadro dei quali il sistema di IA può comportare rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, sulle modifiche che sono state predeterminate e valutate a fini di conformità dal fornitore e sulle pertinenti misure di sorveglianza umana, comprese le misure volte a facilitare l'interpretazio-

Sorveglianza umana

Lo svolgimento dell'attività di sorveglianza umana comporta l'adozione di misure «commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto di utilizzo del sistema di IA ad alto rischio»; più precisamente, trattasi di **misure individuate**:

- «e integrate nel sistema di IA ad alto rischio dal fornitore prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio, ove tecnicamente possibile» e per la loro attuazione **non richiedono alcun intervento da parte del *deployer***;
- «dal fornitore prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, adatte ad essere **attuate dal *deployer***». (12)

L'art. 14, par. 1 prevede che un **sistema di IA ad alto rischio** deve essere **progettato e sviluppato**, anche con **strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati**, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionato da persone fisiche durante il periodo in cui è in esercizio.

L'**art. 14, par. 4** offre ulteriori essenziali indicazioni in materia, precisando che il sistema di IA ad alto rischio è fornito al datore di lavoro-utilizzatore in modo che la **persona fisica** da questi **designata** per svolgere l'**attività di sorveglianza umana** possa:

a) comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese; (13)

b) interpretare correttamente l'elaborato (*output*) del sistema di IA ad alto rischio, ricorrendo a **strumenti e metodi interpretativi disponibili** e che è opportuno siano **puntualmente dedotti**

ne degli *output* del sistema di IA da parte dei *deployer*» (*considerandum* 72).

(10) Il «fornitore» è «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito» (art. 3, n. 3).

(11) Art. 14, par. 2. Per «uso improprio ragionevolmente prevedibile» deve intendersi «l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile» (art. 3, n. 13).

(12) Art. 14, par. 3.

(13) Art. 14, par. 4, *lett. a)*.

Approfondimenti

nell'atto di designazione predisposto dal datore di lavoro (o committente) che utilizzi il sistema di IA. (14) In tale atto è altresì essenziale sia espresso un formale **riferimento alla tendenza o rischio** di «fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'*output* prodotto da un sistema di IA ad alto rischio». (15) Trattasi del fenomeno della “distorsione dell'automazione” (*automation bias*), particolarmente insidioso specie quando il sistema sia impiegato per fornire informazioni o raccomandazioni poste alla base di decisioni che persone fisiche sono chiamate ad assumere, influenzando quindi sui processi decisionali (*human decision making*);

c) decidere, presentandosi una qualsivoglia particolare situazione, di **i)** non usare il sistema di IA ad alto rischio, **ii)** ignorarne o annullarne l'elaborato o ancora **iii)** ribaltare gli esiti evincibili dall'*output* prodotto; (16)

d) intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o interromperne il funzionamento o porre in essere un'analogia procedura, purché il sistema possa essere arrestato in condizioni di sicurezza.

Stando alle prerogative che l'art. 14, par. 4 attribuisce all'organo di sorveglianza, è evidente come trattasi di una **funzione aziendale di cruciale rilievo** che, come anticipato, non può che essere affidata a persone fisiche che dispongano di (comprovate) competenze e formazione e alle quali l'utilizzatore abbia attribuito la necessaria autorità e garantito il sostegno, anche finanziario, per l'esercizio della propria funzione. (17)

Oltre che di **competenze e formazione adeguate**, tale (nuova) figura professionale deve essere altresì dotata di **capacità** (e sensibilità) **di natura gestionale**, in quanto le decisioni che è legittimata ad assumere possono incidere sull'assetto dell'organizzazione nonché sul funzionamento dei processi di produzione.

Il **Regolamento non detta alcuna prescrizione** circa la **composizione dell'organo** a cui è affidato lo svolgimento dell'attività di sorveglianza umana né precisa se trattasi di lavoratori subordinati od autonomi. Dunque, è possibile che l'or-

gano sia **monocratico** così come **collegiale** e che le persone fisiche designate siano **lavoratori subordinati** (18) od **autonomi**.

Anche la decisione di istituire un organo monocratico o collegiale deve essere documentata e basata, ad esempio, sulla complessità dell'organizzazione, sugli elementi distintivi del settore economico di appartenenza, sul grado di autonomia attribuito al sistema di IA e sull'incidenza del suo funzionamento sui processi produttivi.

In una **fase sperimentale** di utilizzo del sistema di IA, sarebbe **preferibile** che l'organo deputato alla sorveglianza umana fosse **collegiale a composizione mista**, considerando che la preponderanza di lavoratori autonomi è ragionevole ritenere possa da una parte offrire maggiori garanzie di autonomia dell'organo, ma dall'altra richiedere un maggiore impegno sul piano del coordinamento con la struttura organizzativa.

Sistema di gestione del rischio ed effetti di natura organizzativa

Se l'obbligo stabilito dall'art. 26, parr. 1 e 2 di designare una persona fisica per assicurare lo svolgimento dell'attività di sorveglianza umana decorre dal momento in cui il sistema di IA ad alto rischio è posto in funzione, è però ragionevole ritenere, in un'ottica di natura gestionale e organizzativa, che l'individuazione della persona fisica ovvero delle persone fisiche che costituiranno l'organo di sorveglianza del sistema di IA ad alto rischio sia effettuata anticipatamente rispetto all'entrata in funzione del sistema stesso affinché:

a) il datore di lavoro-utilizzatore possa avvalersi delle competenze dell'organo di sorveglianza – in composizione monocratica o collegiale – sin dalla fase di individuazione del sistema di IA più adatto ed efficiente tra quanti immessi sul mercato. Infatti, anche al fine di un'**ordinata gestione dei rischi**, è opportuno che l'**organo di sorveglianza** offra un proprio contributo critico sin dalla **fase di valutazione del sistema di IA ad alto rischio** alla luce di un **attento esame**:

(14) Art. 14, par. 4, lett. c).

(15) Art. 14, par. 4, lett. b).

(16) Art. 14, par. 4, lett. d).

(17) Art. 26, par. 2.

(18) In considerazione delle finalità perseguite e del rilievo che nell'ambito dei processi produttivi sia assunto dal sistema

di IA ad alto rischio, è ragionevole ritenere, in via generale, che l'esercizio delle prerogative di cui alle *lettere c) e d)* attribuite alla persona fisica designata per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza umana comporti l'instaurazione di un rapporto dirigenziale.

Approfondimenti

- della **documentazione tecnica** redatta dal fornitore del sistema di IA (19);
- delle **istruzioni per l'uso** (20), contenenti appunto informazioni **i)** concise, **ii)** complete, **iii)** corrette e **iv)** chiare che siano **v)** pertinenti, **vi)** accessibili e **vii)** comprensibili per l'utilizzatore (*deployer*). Le istruzioni d'uso contengono una descrizione delle caratteristiche, delle capacità e dei limiti del sistema di IA ad alto rischio che è opportuno siano **conosciute e scrupolosamente valutate anche dall'organo di sorveglianza**, specie con riferimento a **i)** le misure di sorveglianza ivi descritte e **ii)** le misure tecniche che agevolano l'interpretazione dell'elaborato prodotto dal sistema di IA; (21)
- degli **strumenti d'interfaccia uomo-macchina** di cui è dotato il sistema per agevolare lo svolgimento dell'attività di sorveglianza umana; (22)
- delle **misure contemplate dal sistema di IA e volte ad impedire un «uso improprio ragionevolmente prevedibile»**. (23) L'esame di tali misure può peraltro consentire di **formulare considerazioni** fondate circa il **sistema di gestione dei rischi del fornitore**, costituente di per sé un valido indice per valutare, anche indirettamente, oltre che il sistema di IA, anche il fornitore dello stesso; (24)
- b)** siano **individuati gli elementi distintivi** così come i **limiti** del sistema di IA in quanto capaci di condizionare e influenzare l'azione del datore di lavoro-utilizzatore e, quindi, il **comportamento** e le **prestazioni** del sistema stesso;
- c)** siano **formulate all'indirizzo del fornitore** eventuali circostanziate **richieste di approfondimento** o precisazioni circa il funzionamento del sistema di IA;
- d)** offra il proprio **contributo nella stesura della relazione** che riunisce in dettaglio gli **elementi di giudizio maturati** durante le **fasi di analisi e**

valutazione del sistema di IA. Come accennato, è opportuno che la decisione del datore di lavoro di avvalersi di un individuato sistema di IA ad alto rischio sia documentata e argomentata, portando in luce eventuali elementi di criticità;

e) **coadiuvi il datore di lavoro-utilizzatore** nell'adempimento dell'**obbligo** stabilito dall'**art. 26, par. 7**, ai sensi del quale «prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i *deployer* che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio». Tale disposizione non potrà che essere interpretata alla luce di quanto disposto dal già citato art. 1-*bis* del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 che però nel vigente assetto prevede che all'adempimento dell'**obbligo di comunicazione nei confronti di ciascun lavoratore** in forza sia tenuto il solo datore di lavoro che impieghi un sistema – decisionale o di monitoraggio – di IA ad alto rischio integralmente automatizzato; (25)

f) contribuisca alla **definizione del disciplinare** che il datore di lavoro-utilizzatore sarà tenuto a redigere per regolamentare l'**impiego del sistema di IA** ad alto rischio **da parte dei lavoratori** che saranno tenuti a farne uso come dispositivo di lavoro;

g) partecipi alla **definizione di programmi per la formazione dei lavoratori** con riguardo al funzionamento del sistema di IA ad alto rischio e alle modalità d'impiego di esso.

Considerato quanto sopra, è ragionevole che l'individuazione delle persone fisiche che saranno incaricate di svolgere l'attività di sorveglianza umana di un sistema di IA ad alto rischio sia effettuata anticipatamente rispetto alla messa in

(19) Art. 11.

(20) Art. 13, par. 2 e 3.

(21) «I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere progettati e sviluppati in modo da consentire alle persone fisiche di sorvegliarne il funzionamento, garantire che siano utilizzati come previsto e che i loro impatti siano affrontati durante il ciclo di vita del sistema. Il fornitore del sistema dovrebbe a tal fine individuare misure di sorveglianza umana adeguate prima dell'immissione del sistema sul mercato o della sua messa in servizio. Tali misure dovrebbero in particolare garantire, ove opportuno, che il sistema sia soggetto a vincoli operativi intrinseci che il sistema stesso non può annullare e che risponda all'operatore umano, e che le persone fisiche alle quali è stata affidata la sorveglianza umana dispongano delle competenze,

della formazione e dell'autorità necessarie per svolgere tale ruolo» (*considerandum* 73).

(22) Art. 14, par. 1 e Allegato IV, n. 1, *lett. g) e h)*.

(23) *Considerandum* 65.

(24) Art. 9, par. 2, *lett. b)*.

(25) Al riguardo, l'art. 10, comma 2 dello Schema di Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale prevede che «l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152».

Approfondimenti

funzione del sistema stesso, in quanto il coinvolgimento di dette persone è essenziale:

- già dalla fase di selezione del sistema di IA ad alto rischio tra quanti presenti sul mercato;

- per la predisposizione di una relazione documentata circa l'opportunità di avvalersi o meno di un determinato sistema di IA ad alto rischio. (26)

(26) Il contributo dell'organo di sorveglianza sin dalla fase di negoziazione per l'acquisto di un sistema di IA ad alto rischio può anche comportare una ridefinizione delle finalità per le quali il datore di lavoro intenda avvalersi di tale tecnologia,

dal momento che le competenze apportate dall'organo di sorveglianza possono influire e meglio orientare politiche e strategie imprenditoriali.